

ATTO COSTITUTIVO "FILO BLU ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

L'anno 2021 il giorno quattro del mese di agosto 2021 alle ore 08:00 in Altomonte si sono riuniti i signori:

- 1) Caparello Elena nata a Cosenza (CS) il 13/01/1987, codice fiscale CPRLNE87A53D086Z;
- 2) Capparelli Maria Teresa nata a Castrovillari (CS) il 01/05/1986, codice fiscale CPPMTR86E41C349I;
- 3) Cozzitorto Giusy nata a Belvedere Marittimo (CS) il 18/03/1986, codice fiscale CZZGSY86C58A773Y;
- 4) Caparello Francesco nato a Cosenza (CS) il 17/05/1990, codice fiscale CPRFNC90E17D086A;
- 5) Cucci Martina nata a Castrovillari (CS) il 23/05/1990, codice fiscale CCCMTN90E63C349Y;
- 6) Giovane Adelina nata a Altomonte (CS) il 22/12/1962, codice fiscale GVNDLN62T62A240Y;
- 7) Vomero Pasqualina nata a San Sosti (CS) il 01/01/1955, codice fiscale VMRPQL55A41I165I;

con il presente atto stabiliscono quanto segue:

- 1) Si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del codice del terzo settore e della L.R.34/02 denominata "**Filo Blu Associazione di Promozione Sociale**" che di seguito sarà indicata sinteticamente anche come "Associazione" e/o "Filo Blu APS";
- 2) L'Associazione ha sede in Altomonte (CS);
- 3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa opera per:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
 - i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - p) può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
 - q) L'esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nel precedente elenco che saranno considerate secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa di settore vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
- 4) L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto che si allega a questo atto perché ne formi parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge, previa lettura da parte dei sottoscritti che dichiarano di approvarlo;
- 5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi tre anni e nelle persone dei signori: la sig.ra Caparello Elena alla carica di presidente; la sig.ra Capparelli Maria Teresa alla carica di vicepresidente; la sig.ra Cozzitorto Giusy alla carica di segretario; il sig. Caparello Francesco alla carica di tesoriere; la sig.ra Giovane Adelina alla carica di consigliere; la sig.ra Vomero Pasqualina alla carica di consigliere; la sig.ra Martina Cucci alla carica di consigliere; i quali dichiarano di accettare la carica. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione. L'atto viene letto ai presenti, che lo approvano e sottoscrivono, unitamente all'allegato Statuto, composto dai suoi articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

STATUTO

"FILO BLU ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART. 1 DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE. È costituita, ai sensi del codice del terzo settore D.Lgs. 117 del 3/07/2017 e della L.R.34/02, una Associazione denominata **"FILO BLU ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**.

ART. 2 SEDE. L'associazione ha sede legale e amministrativa in Altomonte (CS). L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

ART. 3 DURATA. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 EFFICACIA DELLO STATUTO. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea.

ART. 5 FINALITA' E SCOPI. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- p) può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

L'associazione opera per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) promuovere interventi socio-educativi e psico-pedagogici volti al recupero sociale e personale di bambini e ragazzi, in special modo dei soggetti più svantaggiati;
- b) organizzare incontri con figure professionali al fine di dare supporto a soggetti svantaggiati nell'ambito di attività di consulenza psicologica, neuro psicologica, pedagogica e neuropsicomotoria;
- c) di provvedere alla loro educazione fisica, morale e culturale nei limiti consentiti dalla loro tenera età;
- d) esercitare attività ludico-ricreative e di animazione rivolte a bambini e ragazzi in età evolutiva;
- e) promuovere interventi socio-educativi e psico-pedagogici volti al recupero scolastico, sociale e personale di bambini e ragazzi, in special modo dei soggetti più svantaggiati;
- f) attivare progetti di collaborazione con enti pubblici e scuole volti a programmare attività di tipo creativo e formativo;
- g) organizzare eventi e manifestazioni volte alla sensibilizzazione e ad una maggiore conoscenza delle problematiche e dei bisogni infantili e pre-adolescenziali;
- h) progettare e realizzare attività di formazione per soggetti adulti esterni ed interni all'associazione;
- i) organizzare attività formative, di educazione sportiva, attivare azioni promozionali per stimolare l'interesse per lo sport in un quadro di interesse per la persona e per la collettività;
- j) organizzare attività e percorsi di riabilitazione attraverso il supporto di logopedisti e centri di ippoterapia;

- k) organizzare e promuovere eventi sportivi, corsi, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, sia all'aperto che al coperto;
- l) organizzare, attività culturali di svago, convegni, congressi, viaggi, spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazione e cinematografici, di sagre, feste, mostre, rassegne;
- m) gestione di asili nido e scuole primarie;
- n) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- o) attivare e gestire centri diurni per soggetti svantaggiati;
- p) utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- q) gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
- r) somministrazione di alimenti e bevande;
- s) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

ART. 6 RISORSE ECONOMICHE. 6.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici; d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali di associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici. 6.2 Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. 6.3 Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.

ART. 7 PARTECIPANTI ALL'ASSOCIAZIONE E LORO AMMISSIONE. La qualifica di socio può essere assunta da qualsiasi persona fisica o Enti del terzo Settore che ne faccia richiesta diretta all'Associazione che condivida gli scopi e le finalità dell'associazione: entro il termine di 30 giorni il Consiglio Direttivo delibera o meno l'ammissione del richiedente. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati, anche verbalmente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. Gli associati che siano receduti o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere le quote associative o i contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 8 VERSAMENTO QUOTA. Il contributo associativo dei soci è costituito dalla quota di iscrizione annuale; l'ammontare della quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. I soci morosi nel pagamento della quota associativa nei termini e nei modi previsti, perdono la qualifica di socio. Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili, non sono cedibili, né rivalutabili.

ART. 9 DIRITTI. I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative; d) prendere visione dei libri sociali. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 10 DOVERI. I soci sono obbligati: a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; l'Ufficio di Presidenza e l'organo di Controllo. È ammesso il cumulo delle cariche istituzionali. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

ART. 12 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea generale è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e delibera su ogni questione relativa alla vita, all'organizzazione ed all'attività dell'associazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e della relazione annuale del Presidente; può inoltre essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da almeno cinque soci. Qualora il Presidente, nonostante le richieste motivate di cui sopra, non convochi l'Assemblea entro quindici giorni dalla data di tale richiesta, la convocazione dell'Assemblea è disposta dal Vice Presidente o da almeno un membro del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'Assemblea. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione presso le sedi operative dell'Associazione o tramite l'invio della convocazione ai soci per posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione.

ART. 13 L'ASSEMBLEA.

1. L'assemblea generale è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

2. Ad essa viene sottoposta la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul perseguimento delle finalità associative.

3. L'assemblea delibera: il bilancio consuntivo e preventivo; nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e l'eventuale Revisore; gli indirizzi e i programmi dell'associazione; la quota annuale di adesione all'associazione su proposta del Consiglio Direttivo; le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione; l'esclusione dei soci; l'approvazione e le modifiche dell'eventuale regolamento; lo scioglimento dell'associazione, la nomina e la revoca dei liquidatori; tutti gli argomenti che siano posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto. In ogni caso le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

ART. 15 VALIDITA' DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI. I voti sono palesi. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di altri due soci per delega. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni. Il numero minimo e massimo dei componenti viene stabilito dall'assemblea all'inizio di ogni mandato. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea: le modalità di elezione vengono stabilite dall'Assemblea, la quale può decidere di proporre da una a cinque preferenze. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si ripete la votazione. Alla carica di membro del Consiglio Direttivo possono essere elette anche persone che non rivestono la qualifica di soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

ART. 17 FUNZIONI. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Associazione che non sono demandati all'assemblea. Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea l'importo annuale delle quote associative. Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe ai propri membri o ai soci per specifici incarichi o progetti, può nominare un Segretario e/o un Tesoriere per il disbrigo degli affari correnti scelti fra i membri del Consiglio o fra i soci. Il Consiglio ha facoltà di promuovere la costituzione di appositi comitati o gruppi di lavoro per la realizzazione di specifiche iniziative ed opere, determinandone le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento; decide sulle attività e le iniziative dell'Associazione, stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e ai terzi. Il Consiglio: vigila sul rispetto delle regole previste dallo statuto; fissa le direttive per il concreto svolgimento dell'attività associativa; verifica la puntuale esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; amministra il patrimonio dell'Associazione; delibera l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti elargiti all'associazione; redige il bilancio consuntivo dell'associazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e il bilancio preventivo; delibera sulle domande di ammissione all'associazione; propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa annua; cura gli adempimenti previsti in caso di esclusione dei soci.

ART. 18 CONVOCAZIONE - COSTITUZIONE - DELIBERE. Il Consiglio è convocato dal Presidente o per suo incarico dal Vice Presidente mediante comunicazione almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, e contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo di riunione. Il presidente convoca il Consiglio Direttivo anche quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri con indicazione degli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente, o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica, da altra persona indicata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 19 PRESIDENTE. Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci. Egli ha la rappresentanza legale, sostanziale e processuale dell'Associazione e compie, nell'interesse della stessa, tutti gli atti che non siano dallo statuto demandati alla competenza del consiglio direttivo o dell'assemblea. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, promuove coordina e dirige l'attività dell'associazione, esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

ART. 20 VICEPRESIDENTE. Il Vice Presidente è eletto dall'assemblea dei soci. Esso sostituisce il Presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico.

ART. 21 ORGANO DI CONTROLLO. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 REVISIONE LEGALE DEI CONTI. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 23 ESERCIZIO SOCIALE. L'esercizio si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO. Il Bilancio di esercizio viene elaborato dal Consiglio Direttivo. Il Bilancio le singole voci di entrata e di spesa relative al periodo di un anno. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti.

ART. 25 UTILI. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno capitalizzati e utilizzati dall'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

ART. 26 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE. Lo scioglimento dell'Associazione si determina quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile; quando tutti gli associati vengono a mancare; quando viene deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria nella quale i soci esprimano il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27 RINVIO NORMATIVO. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Letto, approvato e sottoscritto.
Altomonte, 04/08/2021.

I SOCI FONDATORI

Sig.ra Caparello Elena

Firma



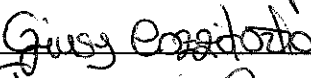
Sig.ra Capparelli Maria Teresa

Firma



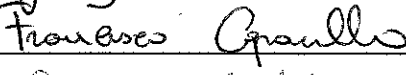
Sig.ra Cozzitorto Giusy

Firma



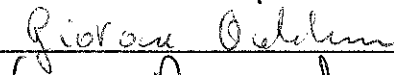
Sig. Caparello Francesco

Firma



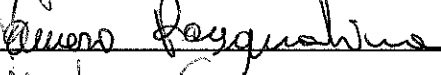
Sig.ra Giovane Adelina

Firma



Sig.ra Vomero Pasqualina

Firma



Sig.ra Martina Cucci

Firma



<A00>AGEDP-CS</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>96320</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>03/09/
2021</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 96320 e data 03/09/2021